

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 088/CSA (2015/2016)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 077/CSA– RIUNIONE DEL 10 FEBBRAIO 2016

COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Prof. Mauro Sferrazza - Componenti;
Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO SIG. PUGGELLI ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ANCONA/PRATO DEL 23.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 115/DIV del 26.1.2016)

Con reclamo ritualmente proposto il Sig. Puggelli Andrea, nato a Firenze il 20.9.1965, in qualità di allenatore in seconda della A.C. Prato S.p.A., ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 115/DIV del 26.1.2016) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, seguito gara Ancona 1905/Prato S.p.A. del 23.1.2016, gli ha inflitto la squalifica per 4 gare effettive “*per comportamento offensivo verso la terna arbitrale e per aver profferito una espressione blasfema durante la gara*”.

Con i motivi scritti il reclamante ha contestato di aver profferito l'espressione blasfema rilevando, a tal uopo, che qualcuno, presente in panchina, potesse esserne stato l'autore.

Segnalava, a tutela della sua personalità, che partecipava fedelmente alla vita pastorale della Parrocchia tenendo un comportamento corretto e rispettoso della Fede essendo, tra l'altro, membro del Consiglio Pastorale Parrocchiano e Animatore di un Gruppo di Catechesi Biblica per Adulti.

Circa, poi, all'addebito di comportamento offensivo verso la terna arbitrale, ha eccepito l'eccessiva afflittività della sanzione e la sua quantificazione.

Allegava, infine, una dichiarazione del Parroco di San Pietro a Grignano a supporto della sua personalità di fedele osservante e catechista.

Concludeva chiedendo la riduzione della sanzione nella misura ritenuta più equa, oltre a formulare istanza di audizione a chiarimenti dell'Assistente arbitrale che aveva comunicato all'Arbitro, in specie, di avere udito l'espressione blasfema.

Alla seduta del 10.2.2016, tenutasi davanti alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale – III^a Sezione – sono comparsi il reclamante, il quale si è riportato di motivi scritti, ed il suo difensore, che ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni.

Osserva, preliminarmente, questa Corte d'aver provveduto a chiedere chiarimenti, circa chi avesse pronunciato l'espressione blasfema, al 1° Assistente il quale ha dichiarato di non poter escludere che la frase blasfema potesse essere stata pronunciata da altro tesserato presente in panchina.

Confermava, comunque, che il reclamante, dopo ripetuti richiami, aveva inveito contro la terna arbitrale urlando la frase refertata.

Il reclamo è parzialmente fondato, non essendo risultato provato che la frase blasfema sia stata pronunciata dal reclamante.

In ordine al diverso addebito, non contestato dal reclamante, osserva questa Corte che la plateale reiteratezza della condotta meriti adeguata sanzione come da dispositivo.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l'assistente dell'arbitro, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Puggelli Andrea, riduce la squalifica a tre giornate, esclusa la condotta di pronuncia di espressione blasfema.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO VIGOR LAMEZIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC GIANNUSA VINCENZO SEGUITO GARA AGROPOLI/VIGOR LAMEZIA DEL 31.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 3.2.2016)

Con reclamo ritualmente proposto la Vigor Lamezia S.r.l. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 96 del 3.2.2016) con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, seguito gara Agropoli/Vigor Lamezia del 31.1.2016, ha inflitto al calciatore Giannusa Vincenzo la squalifica per tre gare effettive poiché *“espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento disciplinare profferiva all'Arbitro espressione irriguardosa”*.

Con i motivi scritti la reclamante ha rilevato che la condotta del Giannusi, pur non giustificabile, era stata determinata dalla tensione emotiva della gara ed in conseguenza ad una decisione tecnica dell'Arbitro.

Ha, quindi, concluso chiedendo una riduzione della sanzione secondo un principio di maggiore equità.

Alla seduta del 10.2.2016, tenutasi davanti alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale – III^a Sezione – nessuno è comparso per la reclamante.

Il reclamo è privo di fondamento e deve essere rigettato.

Osserva, all'uopo, questa Corte che la sanzione inflitta al Giannusa è del tutto corretta atteso che una giornata di squalifica è riferibile alla sua espulsione per somma di ammonizioni e le altre due per l'espressione irriguardosa rivolta all'Arbitro e ciò in applicazione dell'art. 19. n. 4, lett. a) C.G.S..

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Vigor Lamezia di Lamezia Terme.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO U.S. AGROPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC CARDINALE ROBERTO SEGUITO GARA AGROPOLI/VIGOR LAMEZIA DEL 31.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 3.2.2016)

La società U.S. Agropoli, come rappresentata e assistita, ha proposto reclamo avverso la decisione adottata dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della LND. pubblicata sul Com. Uff. n. 95 del 3.2.2016, con la quale è stata inflitta al proprio giocatore Cardinale Roberto (nr. 6) la punizione sportiva della squalifica per 3 gare effettive.

Il Giudice di *prime cure* ha comminato la suddetta sanzione al calciatore *“per avere, in gioco di svolgimento ma al di fuori del contesto di gioco, colpito un calciatore avversario, riverso a terra per un fallo subito, con una manata al volto”*. Infatti, nel proprio referto il direttore di gara ha riferito che il calciatore di cui trattasi, al minuto 25' del s.t., *“a gioco fermo sferrava una manata ad un giocatore avversario in area di rigore, non recandogli tuttavia alcun danno fisico (vedi rapporto AA1 Allegato)*.

Questa la dinamica dell'evento sanzionato, come, appunto, segnalata dall'assistente AA1: *“al 25' del secondo richiamo l'attenzione dell'arbitro per segnalare che il numero 6 della società Agropoli, sig. Cardinale Roberto a giuoco in svolgimento, si avvicinava ad un calciatore ospite, rimasto a terra in seguito a un contatto di giuoco, e lo colpiva con una manata al volto, tuttavia non recandogli alcun danno”*.

La Società reclamante lamenta che l'eccessiva e sproporzionata sanzione sia scaturita per la visione parziale che, probabilmente aveva il primo assistente, in quanto abbondantemente coperto dal corpo dello stesso calciatore espulso, dovuto al fatto che la visuale di quest'ultimo è stata in qualche modo ostacolata dalle spalle dello stesso calciatore.

La ricorrente società deduce che non vi è stata manata al volto, anzi il giocatore espulso ha cercato di aiutare l'avversario a terra a rialzarsi, prendendolo per un braccio, subendo poi tra l'altro una breve spinta sulle braccia da parte dello stesso. Ed a tal fine, allega al ricorso le immagini di un breve video (pochi secondi), da cui sarebbe possibile vedere in maniera chiara l'esatto svolgimento della vicenda.

Conclude, quindi, la società U.S. Agropoli, chiedendo la riduzione della sanzione nei confronti del giocatore Cardinale Roberto, da 3 a 2 giornate.

Alla seduta svoltasi innanzi a questa Corte Sportiva di Appello Nazionale in data 10.2.2016 è comparso il sig. Francesco Savi per delega del presidente della società ricorrente, sig. Cerruti Domenico.

Nel corso della propria discussione orale il rappresentante della società si è avvalso di immagini relative all'incidente per cui è causa e le ha illustrate.

Chiusa la discussione, all'esito della camera di consiglio, questa Corte Sportiva di Appello Nazionale ha assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti motivi.

In via preliminare, deve essere dichiarata l'inammissibilità della prova televisiva offerta.

Il Collegio, quindi, nel merito, ha ritenuto opportuno acquisire un quadro probatorio completo e specifico, specie in ordine alla visuale dell'Assistente, attese le deduzioni di cui al ricorso. A tal fine, pertanto, con l'assistenza del rappresentante AIA, è stato sentito, per le vie brevi, il primo Assistente arbitrale.

Questi ha sostanzialmente confermato il proprio rapporto di gara, pur precisando di non avere esatta certezza circa il punto preciso del corpo dell'avversario colpito dal calciatore Cardinale dell'Agropoli.

Così precisato e definito il contesto probatorio di rilievo ai fini della decisione del presente procedimento, questa Corte ritiene che il ricorso meriti accoglimento, nei limiti e per le ragioni di seguito, in breve, indicate.

Appare, anzitutto, incontrovertibile l'esistenza di un contatto tra i due calciatori di cui trattasi e, comunque, questo dato di fatto, così come la condotta del calciatore dell'Agropoli, deve darsi per acquisito alla luce dei referti ufficiali di gara e della relativa fede privilegiata agli stessi attribuita dall'ordinamento federale.

Ciò premesso, ritiene, questo Collegio, che, ai fini della concreta determinazione della sanzione disciplinare possa essere valorizzata la circostanza che il suddetto contatto tra i due calciatori sia avvenuto in un contesto di tensione e di aspra contesa agonistica. Pertanto, anche alla luce della disposizione di cui all'art. 16, comma 1, CGS, tenuto conto degli elementi che connotano complessivamente la fattispecie, la Corte ritiene possibile una mitigazione della sanzione, che reputa equo rideterminare nella squalifica per 2 (due) giornate di gara effettive.

Per questi motivi la C.S.A. sentito l'assistente dell'arbitro, in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società U.S. Agropoli di Agropoli (Salerno), riduce a 2 le giornate di squalifica al calciatore Cardinale Roberto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO A.S.D. TORRECUSO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TERRACCIANO MARIO SEGUITO GARA NARDÒ/TORRECUSO CALCIO DEL 31.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 3.2.2016)

La società A.S.D. Torrecuso, come rappresentata e assistita, ha proposto reclamo avverso la decisione adottata dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 95 del 3.2.2016, con la quale è stata inflitta al proprio calciatore Terracciano Mario la punizione sportiva della squalifica per 3 giornate effettive di gara, responsabile di aver « *a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto* ».

Secondo la prospettazione difensiva, tuttavia, la condotta del proprio giocatore non sarebbe configurata, nel referto dell'arbitro, quale gioco pericoloso, scorretto e/o violento atto a causare gravi danni all'avversario e siccome, sempre dal referto arbitrale, si evince che l'avversario colpito dalla gomitata ha ripreso regolarmente la gara, senza riportare pertanto alcun danno fisico, la

squalifica dovrebbe essere ridotta nella misura della gravità del gesto.

Il ricorso non può trovare accoglimento per i seguenti motivi.

La norma che disciplina la fattispecie è quella di cui all'art. 19, comma 4, C.G.S., che così dispone:

«Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica *a)* per due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara; *b)* per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti.

La questione da risolvere ai fini della commisurazione della sanzione da applicare al caso di specie è, pertanto, quella della qualificazione del fatto di cui trattasi in termini di violenza o meno. Sotto siffatto profilo il referto del direttore di gara, riferisce indubbiamente di un fatto "violento". Testualmente, si legge nel referto arbitrale, nel paragrafo relativo ai giocatori espulsi: "*al 22' del 1° il sig. Terraciano Mario (nr. 6) perché a gioco fermo e dopo aver subito un fallo tirava una gomitata al volto di un avversario. L'avversario dopo le cure del caso riprendeva la gara*".

La fattispecie rientra, pertanto, nell'ambito della previsione di cui all'art. 19, comma 4, lett. *b*, C.G.S.. Infatti, alla luce della descrizione, precisa e dettagliata, del direttore di gara, la condotta tenuta nell'occasione dal calciatore Terraciano non può che essere considerata violenta, irrilevante rimanendo l'assenza di specifiche conseguenze lesive in capo al calciatore colpito che, ove sussistenti, avrebbero potuto semmai rilevare ai fini di un aggravamento della sanzione rispetto al contenimento della stessa nel minimo edittale.

Congrua, quindi, in definitiva, la sanzione come determinata dal Giudice Sportivo, che merita, pertanto, conferma.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Torrecuso Calcio di Torrecuso (Benevento).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 3 marzo 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio